



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424/700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009
comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it
www.comune.lusianaconco.vi.it
C.F.-P.I. 04203480241



COPIA

Ufficio: POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 63 del 15-07-2021

Oggetto: **Disposizioni relative alla chiusura della rete sentieristica delle zone del Monte Corno, della Granezza di Gallio e della Gusella visibilmente colpite dall'evento meteorologico dell'8 luglio 2021.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il territorio comunale di Lusiana Conco nei giorni scorsi è stato interessato da violente avversità meteorologiche che hanno causato ingenti schianti di piante d'altofusto, sia conifere che latifoglie, interessando anche parte della viabilità silvopastorale, sentieri e mulattiere della zona del Monte Corno;

Ravvisato che tale situazione va a costituire un grave pericolo per la pubblica incolumità, in particolare per quanto concerne la rete sentieristica delle zone del Monte Corno, della Granezza di Gallio e della Gusella, particolarmente utilizzate nel periodo estivo da escursionisti e comunque per scopi turistici;

In considerazione dell'urgenza delle rimozione di detti alberi abbattuti o ammalorati la cui prolungata presenza in loco costituirebbe un grave rischio sia ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, stante il pericolo di cadute improvvise di piante rimaste in bilico e in stato di precario equilibrio e di incendi di rilevante entità, sia per la salubrità dei boschi stessi, in quanto focolare di epidemie parassitarie del legno;

Ritenuto che è prioritario garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica anche in considerazione della possibilità che siano sottovalutati i rischi in zone che, pur non direttamente interessate da cantieri boschivi, sono invece potenzialmente pericolose per possibile caduta di piante;

Ritenuto quindi opportuno per esigenze di carattere tecnico e di pubblica incolumità, al fine di consentire i lavori di sgombero del materiale schiantato, di procedere alla chiusura veicolare e pedonale della rete sentieristica delle zone del Monte Corno, della Granezza di Gallio e della Gusella;

Visti gli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4°, 7 e 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Sentito il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale, Responsabile del Procedimento ai sensi

dell'art. 5 della L. 241/1990 e successive modifiche;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la Legge Regionale del Veneto 31 marzo 1992, n. 14;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 31.12.2020 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Vista la propria competenza in materia;

ORDINA

1. con decorrenza immediata e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, il divieto di accesso ai veicoli, pedoni e velocipedi in tutti i sentieri, mulattiere e strade silvopastorali visibilmente colpite da schianti, piante divelte o schiantate, anche se non interessate da cantieri, in particolare nelle seguenti zone:
 - Monte Corno;
 - Pian di Granezza;
 - Granezza di Gallio;
 - Zona Monte Gusella (compreso sentiero CAI 886);
2. in deroga alle disposizioni di cui al punto precedente è ammesso l'accesso a suddette aree ai mezzi delle ditte boschive impegnate nelle operazioni di esbosco e trasporto legname, ai veicoli in servizio di Polizia, di soccorso pubblico di emergenza, di qualsiasi altro veicolo in servizio pubblico;

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni e con le formalità e procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni;

DISPONE

- una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., dell'espletamento dei

servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

- l'Ufficio Tecnico, Sett. Lavori Pubblici, di concerto con la squadra operai e personale della Polizia Locale/Vigilanza Boschiva è incaricato della predisposizione della segnaletica occorrente, da posizionare nei luoghi oggetto di regolamentazione. Al ripristino delle condizioni di sicurezza, verranno ripristinate le normali condizioni di viabilità preesistenti;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, nonché nei luoghi oggetto di regolamentazione;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - ✓ Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino - plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it
 - ✓ Comando di Polizia Locale - SEDE - vigilanzaboschiva@comune.lusianaconco.vi.it
 - ✓ Stazione Carabinieri di Lusiana - tvi22140@pec.carabinieri.it
 - ✓ Stazione Carabinieri Forestale di Conco - fvi43697@pec.carabinieri.it
 - ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza - com.vicenza@cert.vigilfuoco.it
 - ✓ Centro 118 Az. ULSS 7 "Pedemontana" - protocollo.aulss7@pecveneto.it
 - ✓ Ufficio Segreteria - segreteria@comune.lusianaconco.vi.it
 - ✓ Resp. Area Lavori Pubblici - lavoripubblici@comune.lusianaconco.vi.it
 - ✓ Resp. Area Urbanistica - Edilizia Privata - ediliziaprivata@comune.lusianaconco.vi.it
 - ✓ Sezione CAI di Asiago - info@caiasiago.it

Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Bertacco
Ufficio Affari Generali: Viale Marco Poli n. 2 - 36046 Lusiana Conco
Tel: 0424.700301
Mail: francesco.bertacco@comune.lusianaconco.vi.it



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Bertacco Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente Ordinanza è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Lusiana Conco, lì 15-07-2021

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa